

# **Regolamento per la disciplina di accesso e uso del percorso "Dora Baltea" nel territorio della Comunità Montana Monte Cervino**

## ARTICOLO 1

### Introduzione

Il Percorso "Dora Baltea" consiste in un tracciato ad uso ludico-sportivo che insiste su strade regionali, comunali ed interpoderali, dotato di segnaletica, parzialmente asfaltato e attrezzato con aree di sosta, finalizzato alla percorrenza pedonale o con mezzi ricreativo-sportivi non dotati di motore.

Il Percorso si sviluppa lungo la fascia fluviale della Dora Baltea ed interessa i Comuni di Chambave, Pontey, Châtillon e Saint-Vincent.

## ARTICOLO 2

### Ambito di applicazione

**Le limitazioni d'uso contenute nel presente regolamento, fanno riferimento alle sole porzioni del percorso che interessano le strade interpoderali ai sensi della LR 22 aprile 1985, n.17 e smi** e hanno quale unico scopo la completa e tranquilla fruibilità del percorso e la tutela dell'ambiente circostante. Il tracciato su strade regionali e comunali è regolamentato dal Codice della Strada e dalle norme statali e regionali.

Il percorso ludico-sportivo, limitato alle strade interpoderali, per motivi di sicurezza è fruibile esclusivamente nelle ore diurne dal 15 marzo al 15 novembre di ogni anno.

## ARTICOLO 3

### Norme generali di comportamento

Ogni utilizzatore è tenuto a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso del percorso. In tutte le aree interessate al transito, in particolare, è vietato:

- abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo;
- accendere fuochi, ad esclusione delle aree predisposte con idonea attrezzatura (tipo barbecue) ed opportunamente segnalate;
- danneggiare la segnaletica relativa al percorso e le attrezzature ad essa relative (panchine, cestini, dissuasori, etc.);
- danneggiare o calpestare le aree agricole o coltivate lungo i tracciati, i prati con erba alta non ancora sfalcata, la vegetazione spontanea;

- raccogliere fiori, frutti o prodotti vegetali presenti nelle aree agricole;
- assumere in generale comportamenti pericolosi per il prossimo;
- posizionare lungo il percorso segnali, locandine o cartelli pubblicitari non autorizzati dall'ente competente;
- installare manufatti di qualsiasi tipo lungo le piste;
- contrassegnare il percorso con vernici o segnali non autorizzati dagli enti preposti.

In tutte le aree interessate dal passaggio del percorso "Dora Baltea" è inoltre previsto:

- il divieto di fare giochi o manovre pericolose per gli altri utenti e per sé stessi;
- l'obbligo di tenere una velocità adeguata, mantenendo la destra rispetto al proprio senso di marcia ed avendo padronanza del mezzo che si usa in rapporto al numero di persone che utilizzano il percorso.

I fruitori del percorso devono procedere a velocità non superiore a 30 km/h, in modo da non costituire pericolo per il prossimo.

E' vietato inoltre:

- l'utilizzo del percorso per attività di carattere agonistico o per competizioni in generale;
- ingombrare completamente la pista ostruendo il percorso.

Sul percorso la circolazione dei veicoli a motore è vietata, fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 17/1985, che consente la circolazione dei veicoli a motore soltanto ai proprietari e ai conduttori legittimi dei terreni serviti unicamente dalle suddette strade.

I veicoli autorizzati dovranno procedere con la dovuta cautela, non superando la velocità massima consentita di 30 km/h, e garantendo il massimo rispetto del traffico dei fruitori del percorso.

Sono esclusi dal divieto di circolazione anche i veicoli a motore condotti da soggetti addetti:

- alla sorveglianza;
- al soccorso;
- al servizio di manutenzione e controllo del percorso in argomento.

#### ARTICOLO 4

Norme generali per i proprietari o conduttori dei fondi a lato del percorso "Dora Baltea"

Ai proprietari o conduttori dei fondi è vietato:

- modificare il tracciato del percorso;
- transitare senza autorizzazione con mezzi cingolati;
- causare lacerazione al bordo laterale della pista nell'accesso ai terreni di loro

proprietà;

- effettuare operazioni di scavo e movimento terra prossimi alla pista che possano provocare cedimenti ed alterazioni della linearità del percorso;
- piantumare nei pressi della pista per evitare che lo sviluppo di apparati radicali danneggi il manto di pavimentazione.

L'utilizzo di mezzi cingolati potrà avvenire solo previa autorizzazione apposita rilasciata dal Comune di competenza a seguito di richiesta dell'utilizzatore del mezzo secondo le modalità esposte all'art. 5.

## ARTICOLO 5

### Deroga per manifestazioni ed usi diversi

La Comunità Montana può derogare ai divieti di cui sopra (esclusi quelli che preservano dal danneggiamento delle strutture) per iniziative di particolare rilevanza locale, promosse da enti o associazioni. Le richieste di deroga vanno inoltrate alla Comunità Montana Monte Cervino la quale, previa autorizzazione del/dei Comune/i interessato/i, rilascerà il nulla osta alla deroga in questione.

La domanda di deroga dovrà contenere la seguente documentazione:

- dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del responsabile della manifestazione;
- data e ora dell'evento e durata dello stesso;
- indicazione del percorso utilizzato;
- numero degli utenti previsti;
- piano per l'apposizione di divieto e di limitazione della circolazione.

L'Ente comunica l'autorizzazione in deroga o il diniego entro 30 giorni dalla domanda. Il responsabile richiedente risponde in solido del mancato rispetto delle norme e di eventuali danneggiamenti a cose o a persone.

## ARTICOLO 6

### Vigilanza

La vigilanza è affidata agli organi preposti dell'art. 12 del D.lgs. 30 aprile 1992 n.285 e s.m.i..

## ARTICOLO 7

### Sanzioni

I trasgressori saranno puniti in base alle norme del Codice della Strada, dei regolamenti comunali e della vigente normativa statale e regionale.